



Città di Tempio Pausania

Piazza Gallura, 3 – 07029 Tempio Pausania (SS)
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

ORDINANZA SINDACALE n. 11 del 27/07/2026

OGGETTO Misure urgenti a tutela degli animali d'affezione nella Città di Tempio Pausania e frazioni, durante il periodo estivo e prevenzione dei rischi derivanti dalle elevate temperature

IL SINDACO

Visti:

- gli articoli 823 e 827 del Codice Civile;
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’articolo 50;
- la Legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali; - gli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale;
- Legge Regionale Sardegna del 18 maggio 1994, n. 21 vigente in materia della custodia e della tutela degli animali d'affezione.
- Il Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana della Città di Tempio Pausania approvato con deliberazione C.C. N. 41 del 21 novembre 2025.

Premesso che:

- durante il periodo estivo si registrano frequentemente temperature elevate e ondate di calore che possono determinare gravi condizioni di sofferenza, stress termico e morte degli animali d'affezione;
- il benessere degli animali costituisce un interesse pubblico tutelato dalla normativa nazionale e regionale; - il Comune intende promuovere comportamenti responsabili da parte dei proprietari e detentori di animali, al fine di prevenire situazioni di maltrattamento derivanti dall’esposizione alle elevate temperature;

Visto l’articolo 54 comma 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali.

Tenuto conto che l’art. 54, comma 4 e comma 4 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, l’integrità fisica della popolazione, e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al comma 4, sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Considerato che:

- il permanere di animali in ambienti surriscaldati o privi di riparo costituisce un grave pericolo per la loro salute;
- l’interno dei veicoli può raggiungere temperature incompatibili con la sopravvivenza degli animali anche dopo pochi minuti di esposizione al sole;
- è necessario adottare misure preventive finalizzate alla tutela del benessere animale durante il periodo estivo;

Ritenuto opportuno adottare disposizioni finalizzate a prevenire situazioni di sofferenza degli animali d'affezione;

ORDINA

Per l'anno 2026, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza e fino al 15 settembre, nonché, a partire dall'anno 2027, per tutto il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno, nei casi in cui si registrino condizioni climatiche caratterizzate da elevate temperature, ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di animali d'affezione è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni.

Nelle ore più calde, tra le 11 e le 18:

Articolo 1

Divieto di esposizione al sole.

È vietato lasciare o detenere animali:

- esposti direttamente ai raggi solari per tempi prolungati;
- in luoghi privi di adeguata ombreggiatura;
- in ambienti non idonei a proteggerli dal caldo.

Gli animali devono poter usufruire costantemente di adeguati spazi ombreggiati.

Articolo 2

Obbligo di garantire acqua e condizioni idonee.

I proprietari o detentori devono garantire in ogni momento:

- acqua fresca e pulita in quantità sufficiente;
- adeguata ventilazione dei luoghi di permanenza;
- condizioni ambientali compatibili con il benessere dell'animale.

Articolo 3

Divieto di lasciare animali nei veicoli.

È fatto assoluto divieto di lasciare animali all'interno di autoveicoli in sosta o parcheggiati, anche:

- con finestrini parzialmente aperti;
- all'ombra;
- per brevi periodi di tempo.

Articolo 4

Passeggiate e attività fisica.

È fatto obbligo di evitare attività fisiche intense e passeggiate nelle ore caratterizzate dalle temperature più elevate, indicativamente tra le ore 11:00 e le ore 18:00, salvo comprovate necessità.

Le uscite dovranno essere preferibilmente effettuate nelle prime ore del mattino o nelle ore serali.

Articolo 5

Doveri di custodia.

Il proprietario o detentore è tenuto ad adottare ogni misura utile a prevenire colpi di calore, disidratazione e situazioni di sofferenza dell'animale.

Articolo 6

Controlli.

La Polizia Locale, unitamente alle Forze di Polizia competenti, è incaricata della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Articolo 7

Sanzioni.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 a euro 500,00, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di tutela degli animali. Resta impregiudicata l'applicazione delle disposizioni del Codice Penale qualora ne ricorrano i presupposti.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;
- sia diffusa attraverso i canali di comunicazione istituzionali;
- sia trasmessa alla Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri competente e al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

**Gianna Masu
Sindaco**